

Rapporti patrimoniali. A differenza di quanto è previsto per le le convivenze di fatto la comunione è lo «stato» ordinario per unioni e matrimoni

Nel patto di convivenza il regime dei beni

Angelo Busani

La nuova legislazione in tema di rapporti di coppia porta come conseguenza uno scenario nel quale vi saranno da osservare quattro situazioni:

- 1 la convivenza non registrata (che, nella nuova legge, non trova menzione e alla quale è immaginabile sarà data dai giudici la medesima rilevanza finora attribuita, in assenza di qualsiasi legislazione, alle coppie conviventi e non sposate).
- 2 la «convivenza di fatto» registrata all'Anagrafe (tra persone di qualunque sesso, identico o diverso);
- 3 l'«unione civile» tra persone di sesso identico (non è ammessa una unione civile tra persone di diverso sesso poiché, in tal caso, occorre ricorrere al matrimonio);
- 4 il matrimonio tradizionale, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia.

Tra le più rilevanti conseguenze della nuova legislazione in materia di unione civile e di convivenza di fatto svetta senz'altro la rivoluzione che questa normativa comporta nella materia degli interessi economici dei componenti di queste nuove forme di vita in

IMPRESA FAMILIARE

Qualsiasi rapporto unisca il soggetto imprenditoriale con l'altro componente della coppia quest'ultimo parteciperà agli utili e agli incrementi

comune. Infatti, prendendo in considerazione i rapporti patrimoniali che si origineranno nel corso della vita di coppia, occorre notare che la nuova legge equipara, sotto ogni aspetto, gli uniti civili con i coniugi di un matrimonio: pertanto, in mancanza di una con-

venzione matrimoniale di adozione del regime di **separazione dei beni** (che, anche nel caso di unione civile, va stipulata nella forma dell'atto pubblico), sia nel matrimonio, sia nell'unione civile si instaura il regime di **comunione dei beni** nel senso che diventano di titolarità comune i beni e i diritti acquistati nel periodo durante cui si svolge il matrimonio o l'unione civile. Inoltre, tanto quanto i coniugi, anche i componenti di una unione civile possono adottare il regime del **fondo patrimoniale**.

Uno scenario diverso si ha invece nel caso di convivenza di fatto registrata poiché, in questa situazione, non si instaura ex lege un regime di comunione degli acquisti, in quanto ognuno dei conviventi di fatto rimane esclusivo titolare di ciò che egli compera. È però possibile per coloro che compongono la coppia di conviventi registrata stipulare un

«contratto di convivenza» (con atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, di cui è disposta la pubblicità nei registri anagrafici) mediante il quale anche nel regime di convivenza registrata si ottiene la messa in comune dei beni e dei diritti che i conviventi di fatto acquisiscono nel periodo in cui la convivenza registrata si svolge.

Secondo la nuova legge questo contratto di convivenza, oltre che regolamentare il regime degli acquisti durante la convivenza, potrà contenere anche le modalità di contribuzione dei conviventi alle necessità della vita in comune, in relazione al patrimonio e al reddito di ciascuno di essi e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

La legge non dice altro sul contratto di convivenza, se non che adesso non sono applicabili condizioni e termini:

spetterà dunque all'elaborazione degli studiosi prima, e della giurisprudenza poi, stabilire se il contratto di convivenza potrà essere suscettibile di «ospitare» altri contenuti, quali, ad esempio, la definizione in anticipo (vietata invece nel caso del matrimonio) dei comportamenti da tenere e delle contribuzioni da effettuare in caso di cessazione del rapporto di convivenza.

Occorre infine notare che le coppie sposate, unite in una unione civile o in una convivenza di fatto registrata, saranno equiparate sotto ogni aspetto nel caso in cui uno dei membri della coppia eserciti un'attività aziendale sotto forma di «**impresa familiare**». Infatti, in questa ipotesi, qualsiasi sia il rapporto (matrimonio, unione civile, convivenza registrata) che unisce il soggetto imprenditore con l'altro componente della coppia, quest'ultimo partecipa in ogni caso agli utili e agli incrementi dell'impresa individuale del componente della coppia titolare dell'impresa.